visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 9 luglio 1968,

considerando che l'esame delle regolamentazioni nazionali relative all'ente belga « Fonds des maladies professionnelles » ed agli enti italiani « Istituto nazionale della previdenza sociale » e « Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » ha permesso di constatare che tali enti sono in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 18, primo capoverso, del regolamento n. 9 e che essi non sono imprese a carattere essenzialmente industriale e commerciale ai sensi del terzo capoverso dell'articolo in parola ;

considerando che gli enti di cui sopra sono pertanto suscettibili di iscrizione nell'elenco in parola ;

considerando, d'altra parte, che la denominazione dell'ente italiano « Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica », iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico con decisione della Commissione del 15 gennaio 1965, è stata modificata come segue : « EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera » e che la dicitura di tale ente sull'elenco deve, di conseguenza, essere cambiata in questo senso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18, secondo capoverso, del regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo, compilato con decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 e aggiornato con le decisioni della Commissione del 28 marzo 1963, del 15 gennaio 1965, del 4 marzo 1966 e del 14 febbraio 1968, è completato con l'iscrizione dei seguenti enti :

Stato membro	*Ente di diritto pubblico*
Belgio	Fonds des maladies professionnelles
Italia	Istituto nazionale della previdenza sociale
	Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro

e modificato come segue :

Italia	
invece di :	« Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »
leggasi :	« EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1969

concernente la designazione di esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione di pareri relativi ai macelli ed ai laboratori di sezionamento

(69/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1], modificata dalla direttiva del 25 ottobre 1966 [2],

vista la direttiva della Commissione, del 13 maggio 1965, relativa alla procedura da seguire nell'elaborazione di pareri in materia di riconoscimento ufficiale

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
[2] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3302/66.

di macelli e di laboratori di sezionamento negli scambi intracomunitari di carni fresche (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva del Consiglio, la Commissione può essere indotta ad accordare, rifiutare o ritirare agli Stati membri l'autorizzazione a sospendere l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni macelli o da laboratori di sezionamento ; che la suddetta decisione è stata adottata tenuto conto del parere emesso, su richiesta della Commissione, da uno o più esperti veterinari ; che in applicazione della medesima disposizione, la direttiva della Commissione del 13 maggio 1965 ha fissato le modalità per la designazione degli esperti che possono essere incaricati dell'elaborazione di pareri e stabilito, segnatamente, che i suddetti esperti sono designati preliminarmente dalla Commissione su proposta degli Stati membri e previo accordo con gli interessati ;

considerando che gli esperti appresso indicati sono stati proposti dagli Stati membri e che essi hanno accettato la designazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'elaborazione dei pareri previsti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva del 26 giugno 1964 sono stati designati i seguenti esperti veterinari :

Nome	*Nazionalità*
Prof. Drieux Professeur de la chaire d'hygiène et de l'industrie des denrées alimentaires d'origine animale de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort	francese
Prof. Flachat Professeur de la chaire d'hygiène et de l'industrie des denrées alimentaires d'origine animale de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon	francese
Dr. Gosch Oberveterinärrat — Veterinärstation, Sternschanze	tedesca
Dr. Heisel Regierungsveterinärdirektor — Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft	tedesca
Dr. Hepp Ministerialrat — Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen	tedesca
Hofstra Keuringsdierenarts	olandese
Dr. Just Veterinärdirektor — Bezirksregierung	tedesca
Dr. Kohn Directeur de l'abattoir municipal	lussemburghese
Prof. Labie Professeur de la chaire d'hygiène et de l'industrie des denrées alimentaires d'origine animale de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse	francese
Dr. Lenelle Inspecteur en chef — Directeur ff. — Service de l'inspection du commerce des viandes	belga

(1) GU n. 93 del 29. 5. 1965, pag. 1607/65.

Nome	*Nazionalità*
Prof. Marazza Veterinario provinciale di Pavia, libero docente in « Ispezione degli alimenti di origine animale »	italiana
Prof. Martini Veterinario provinciale di Como, libero docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	italiana
Dr. Orlopp Oberregierungsveterinärrat — Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein	tedesca
Dr. Parnicke Schlachthofdirektor — Städt. Schlacht- und Viehhof	tedesca
M. Postma Keuringsdierenarts	olandese
Dr. Schummer Directeur des abattoirs municipaux de Luxembourg	lussemburghese
Dr. Sprengers Inspecteur du Commerce des viandes	belga

Articolo 2

La decisione della Commissione, del 29 luglio 1966, relativa alla designazione degli esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione di pareri relativi ai macelli e ai laboratori di sezionamento [1] è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

[1] GU n. 153 del 23. 8. 1966, pag. 2797/66.